



Rep. n. 2228
Prot. n. 57170
Tit. 1/3

Verona, 25/09/2014

REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI PER L'ELEZIONE DEL REFERENTE PER LA DIDATTICA DELL'AREA DI SCIENZE E INGEGNERIA

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA**

- visti i pareri espressi dai Consigli dei Dipartimenti di Informatica e Biotecnologie, nelle sedute rispettivamente del 16 e 24 settembre 2014, in merito alla proposta di riassetto dei servizi per la didattica e le carriere degli studenti presso l'Area di Scienze e Ingegneria, presentata dal Direttore Generale;
- considerato che, nelle medesime sedute, i Consigli di Dipartimento hanno approvato il "Regolamento recante norme generali per l'elezione del Referente per la didattica dell'Area di Scienze e Ingegneria",

DECRETANO

E' emanato il "Regolamento recante norme generali per l'elezione del Referente per la didattica dell'Area di Scienze e Ingegneria" il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE
(Prof. Giovanni Vallini)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA
(Prof. Franco Fummi)

REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI PER L'ELEZIONE DEL REFERENTE PER LA DIDATTICA DELL'AREA DI SCIENZE E INGEGNERIA

Art. 1 – Elettorato passivo

1. Il Referente per la didattica è eletto tra i professori ordinari e associati di ruolo afferenti ai Dipartimenti di Biotecnologie e Informatica e resta in carica un anno accademico.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti dei Consigli dei Dipartimenti di Biotecnologie e Informatica.

Art. 3 - Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura dell'Area Scienze ed Ingegneria e pubblicate sul sito web dei Dipartimenti di Biotecnologie e Informatica.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla Commissione Elettorale, che decide immediatamente sull'ammissione al voto.
3. Si applicano in ogni caso le norme relative all'elettorato attivo e passivo contenute nell'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 4 – Convocazione del corpo elettorale

1. I Direttori dei Dipartimenti di Biotecnologie e Informatica, con proprio decreto congiunto, indicano le elezioni e dispongono la convocazione del corpo elettorale mediante pubblicazione del decreto nei siti web dei Dipartimenti e comunicazione al corpo elettorale.
2. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere:
 - a) fissata la data e l'orario della votazione;
 - b) nominata la Commissione Elettorale, che deve essere costituita dal Decano dei Dipartimenti, con funzioni di Presidente, e da due componenti, designati dal Decano stesso uno tra i componenti del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie ed uno tra i componenti del Consiglio di Dipartimento di Informatica, ed indicato l'ufficio della medesima presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
 - c) indicato l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale e, se elezioni non telematiche, nominata la commissione di seggio ed indicato il luogo in cui avrà sede il seggio stesso;
 - d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature.

Art. 5 - Commissione elettorale

1. È compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio e

sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.

Art. 6 - Presentazione candidature

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed esaurita la fase del controllo, il Presidente della Commissione Elettorale rende immediatamente noto, mediante pubblicazione nei siti web dei Dipartimenti di Biotecnologie e di Informatica, l'elenco delle candidature che siano state dichiarate validamente presentate.
2. Entro tre giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale Centrale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.

Art. 7 - Votazioni

1. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
2. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
3. I voti espressi per nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati sono considerati nulli.

Art. 8 - Proclamazione dell'eletto

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 9 – Decadenze da cariche accademiche e incompatibilità

1. Il Referente per la didattica entra in carica a far data dal deposito della accettazione. La accettazione della carica di Referente per la didattica comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica di Ateneo. La carica di Referente per la didattica non è incompatibile con il ruolo di docente di riferimento e di componente di un gruppo di gestione AQ di un CdS.

Art. 10 – Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica

1. Il mandato cessa allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. La rinuncia, le dimissioni, la cessazione dalla qualifica o la perdita dei requisiti di eleggibilità comportano la decadenza dall'ufficio e l'indizione di nuove elezioni.